

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ

LIUC - Università Cattaneo

Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2026

D.R. n. 312 del 14 ottobre 2026

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. Presso LIUC – Università Cattaneo è istituito il Comitato Pari Opportunità, di seguito anche “Comitato” o “CPO”.
2. Il Comitato rappresenta l’evoluzione del precedente Comitato Diversity & Inclusion e opera quale organismo di Ateneo con funzioni di promozione, proposta, consultazione, coordinamento, monitoraggio e verifica in materia di pari opportunità, equità di genere, inclusione, valorizzazione delle diversità, benessere della comunità universitaria e contrasto a ogni forma di discriminazione, molestia, violenza o comportamento lesivo della dignità della persona.
3. Il Comitato contribuisce alla costruzione di un ambiente universitario aperto, rispettoso, partecipativo, sicuro e inclusivo, nel quale ogni persona possa sentirsi riconosciuta, tutelata e libera di esprimere la propria identità.
4. L’attività del Comitato si svolge in coerenza con lo Statuto, il Codice Etico, il Regolamento generale di Ateneo, il Gender Equality Plan, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il Regolamento del Garante degli Studenti, il Regolamento per l’identità alias e gli altri documenti istituzionali rilevanti.

Art. 2 - Principi di riferimento

1. Il Comitato ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a. dignità della persona;
 - b. uguaglianza sostanziale e pari opportunità;
 - c. equità di genere;
 - d. inclusione e valorizzazione delle differenze;
 - e. prevenzione e contrasto delle discriminazioni dirette e indirette;
 - f. tutela della libertà, dell’identità e dell’integrità personale;
 - g. benessere organizzativo e qualità della vita universitaria;
 - h. accessibilità, partecipazione e ascolto;
 - i. riservatezza, imparzialità e responsabilità;
 - j. miglioramento continuo.
2. Il Comitato promuove un approccio preventivo, culturale e organizzativo, volto a integrare stabilmente i principi di equità, inclusione e rispetto nelle attività didattiche, scientifiche, amministrative, comunicative e relazionali dell’Ateneo.
3. Il Comitato opera inoltre in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità sociale dell’Ateneo, con particolare riferimento agli obiettivi ESG e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare SDG 4 — Istruzione di qualità, SDG 5 — Parità di genere e SDG 10 — Riduzione delle disuguaglianze.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività del Comitato rivolte all'intera comunità LIUC, composta da:
 - a. studenti e studentesse;
 - b. personale docente e di ricerca;
 - c. personale tecnico- amministrativo;
 - d. dottorandi, assegnisti, visiting professor, docenti a contratto, collaboratori e collaboratrici;
 - e. altri soggetti che, a vario titolo, operano, collaborano o partecipano alla vita dell'Ateneo.
2. Le attività del Comitato riguardano la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione fondata, tra l'altro, su genere, identità di genere, orientamento sessuale, età, disabilità, condizioni di salute, origine etnica o nazionale, cultura, lingua, religione, convinzioni personali, condizioni socio-economiche, responsabilità familiari, ruolo accademico o organizzativo.
3. Il Comitato presta particolare attenzione alle situazioni di possibile vulnerabilità o svantaggio, favorendo strumenti di ascolto, accompagnamento e orientamento verso i canali competenti.

Art. 4 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove la cultura delle pari opportunità, dell'equità di genere, dell'inclusione e del rispetto delle differenze;
 - b. contribuisce alla pianificazione, al coordinamento e al monitoraggio delle azioni previste dal Gender Equality Plan;
 - c. formula proposte agli organi di Ateneo in materia di inclusione, benessere, prevenzione delle discriminazioni e miglioramento delle pratiche organizzative;
 - d. esprime pareri e osservazioni su regolamenti, procedure, documenti e iniziative che abbiano impatto sui temi di propria competenza;
 - e. promuove iniziative formative, informative, seminariali e culturali;
 - f. favorisce il monitoraggio di dati, indicatori e risultati relativi a pari opportunità, inclusione, rappresentanza, benessere organizzativo e progressione di carriera;
 - g. raccoglie segnalazioni, istanze, proposte e criticità provenienti dalla comunità universitaria;
 - h. orienta le persone verso gli uffici, i servizi e gli organi competenti nei casi che richiedano tutela, supporto o presa in carico specifica;
 - i. collabora con le strutture dell'Ateneo competenti per didattica, ricerca, comunicazione, personale, servizi agli studenti, counseling, inclusione, qualità e sostenibilità;
 - j. redige una relazione annuale sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e sulle proposte di miglioramento.
2. Il Comitato non esercita funzioni disciplinari, ispettive o sanzionatorie, che restano attribuite agli organi e agli uffici competenti secondo la normativa vigente e i regolamenti interni.
3. Il Comitato opera come presidio di ascolto, raccordo, prevenzione, promozione culturale e miglioramento organizzativo.

Art. 5 - Aree strategiche di intervento

1. Le attività del Comitato si sviluppano in coerenza con le aree strategiche individuate dal Gender Equality Plan di Ateneo.

2. Le aree prioritarie di intervento sono:
 - a. cultura delle pari opportunità;
 - b. prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
 - c. integrazione della prospettiva di genere nella ricerca e nella didattica;
 - d. equilibrio di genere nelle posizioni di rappresentanza;
 - e. parità di trattamento e progressione di carriera.
3. Il Comitato può proporre ulteriori ambiti di intervento qualora emergano nuove esigenze dalla comunità universitaria, dall'evoluzione normativa, dai dati di monitoraggio o dagli indirizzi strategici dell'Ateneo.

Art. 6 - Composizione

1. Il Comitato è composto da membri nominati dal Comitato Esecutivo dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC.
2. La composizione del Comitato deve assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza delle principali componenti della comunità universitaria e la presenza di competenze coerenti con le sue finalità.
3. Il Comitato comprende almeno:
 - a. un/una Presidente;
 - b. un/una Vicepresidente, ove previsto;
 - c. un/una Segretario/a;
 - d. componenti appartenenti alla faculty, al personale tecnico- amministrativo e alla comunità studentesca o dottorale.
4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti interni o esterni, referenti di uffici o servizi, rappresentanti degli studenti o altri soggetti il cui contributo sia ritenuto utile in relazione agli argomenti trattati.
5. La composizione del Comitato è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 7 - Durata dell'incarico

1. I componenti del Comitato restano in carica per tre anni.
2. L'incarico è rinnovabile, salvo diversa disposizione dell'atto di nomina o degli organi competenti.
3. La cessazione dall'incarico può avvenire per:
 - e. scadenza del mandato;
 - f. dimissioni volontarie;
 - g. cessazione del rapporto con l'Ateneo;
 - h. impossibilità permanente a svolgere l'incarico;
 - i. revoca motivata da parte dell'organo competente.
4. In caso di cessazione anticipata di un componente, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste per la nomina.

Art. 8 - Presidente, Vicepresidente e Segretario/a

1. Il/La Presidente:
 - j. rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi e gli uffici dell'Ateneo;
 - k. convoca e presiede le riunioni;

- l. definisce l'ordine del giorno;
 - m. coordina le attività del Comitato;
 - n. cura il raccordo con gli organi competenti nei casi di segnalazioni, iniziative o proposte che richiedano interventi istituzionali;
 - o. sovrintende alla predisposizione della relazione annuale.
- 2. Il/La Vicepresidente supporta il/la Presidente e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 3. Il/La Segretario/a:
 - a. cura la verbalizzazione delle riunioni;
 - b. conserva la documentazione del Comitato;
 - c. supporta l'organizzazione delle attività;
 - d. assicura la gestione ordinata dei flussi informativi, nel rispetto della riservatezza.

Art. 9 - Convocazione e funzionamento

- 1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta sia necessario per l'attuazione e il monitoraggio delle attività previste.
- 2. Il Comitato può essere convocato in via straordinaria dal/dalla Presidente:
 - e. su propria iniziativa;
 - f. su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti;
 - g. su richiesta degli organi di Ateneo;
 - h. in presenza di situazioni rilevanti o urgenti.
- 3. Le riunioni possono svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista.
- 4. La convocazione è trasmessa con congruo preavviso e contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e le modalità di svolgimento della riunione.
- 5. Delle riunioni è redatto verbale sintetico, approvato dai componenti e conservato agli atti.

Art. 10 - Deliberazioni, pareri e proposte

- 1. Il Comitato opera secondo un metodo collegiale, partecipativo e orientato al consenso.
- 2. Quando necessario, le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 3. In caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.
- 4. I pareri e le proposte del Comitato non hanno natura vincolante, salvo diversa previsione normativa o regolamentare, ma costituiscono contributo qualificato per gli organi e gli uffici competenti.

Art. 11 - Segnalazioni, ascolto e orientamento

- 1. Il Comitato può ricevere segnalazioni, istanze o richieste di ascolto relative a presunte situazioni di discriminazione, molestia, violenza, esclusione, disagio relazionale o comportamento lesivo della dignità della persona.
- 2. Le segnalazioni devono essere, per quanto possibile, circostanziate e contenere elementi utili alla comprensione dei fatti.
- 3. Il Comitato assicura ascolto, riservatezza e orientamento alla persona segnalante, indirizzandola, ove necessario, verso gli uffici, i servizi o gli organi competenti.
- 4. Nei casi riguardanti studenti e studentesse, il Comitato opera in raccordo con il Garante degli

Studenti, il Servizio Counseling and Well-being, il Servizio Inclusione e gli altri uffici competenti.

5. Nei casi riguardanti personale docente, ricercatore, tecnico- amministrativo o collaboratori, il Comitato opera in raccordo con gli uffici e gli organi competenti, inclusi, ove opportuno, gli uffici responsabili della gestione del personale.
6. Il Comitato non accerta responsabilità disciplinari né irroga sanzioni, ma contribuisce alla corretta attivazione dei percorsi di tutela, supporto e presa in carico previsti dall'Ateneo.
7. Il Comitato monitora, in forma aggregata e anonima, le tipologie di segnalazioni ricevute, al fine di individuare eventuali criticità ricorrenti e proporre azioni di prevenzione e miglioramento.

Art. 12 - Riservatezza e protezione dei dati personali

1. I componenti del Comitato sono tenuti alla massima riservatezza su informazioni, documenti, dati personali e situazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento del proprio incarico.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente, delle policy di Ateneo e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
3. Le informazioni relative a segnalazioni o situazioni individuali sono condivise esclusivamente con i soggetti istituzionalmente competenti e nei limiti necessari alla gestione del caso.
4. È vietata ogni forma di diffusione non autorizzata di informazioni idonee a identificare le persone coinvolte.

Art. 13 - Conflitto di interessi e astensione

1. I componenti del Comitato operano con imparzialità e indipendenza di giudizio.
2. Il componente che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a una specifica questione, segnalazione o proposta, è tenuto a dichiararlo tempestivamente e ad astenersi dalla relativa trattazione.
3. L'astensione è riportata nel verbale della riunione.

Art. 14 - Monitoraggio del Gender Equality Plan

1. Il Comitato coordina il monitoraggio del Gender Equality Plan in raccordo con gli uffici competenti dell'Ateneo e con i referenti delle aree organizzative coinvolte.
2. Il monitoraggio riguarda lo stato di avanzamento delle azioni previste, il livello di raggiungimento dei target, le criticità emerse, gli effetti prodotti e le eventuali azioni correttive da proporre.
3. Il Comitato promuove la raccolta e l'analisi di indicatori quantitativi e qualitativi relativi, tra l'altro, a:
 - a. inclusività percepita della comunicazione istituzionale;
 - b. iniziative formative e campagne di sensibilizzazione;
 - c. conoscenza e utilizzo degli strumenti di segnalazione;
 - d. integrazione della prospettiva di genere nella didattica e nella ricerca;
 - e. equilibrio di genere nelle posizioni di rappresentanza;
 - f. distribuzione di genere nelle categorie professionali;
 - g. misure di welfare, genitorialità e conciliazione;
 - h. segnalazioni ricevute e prese in carico, in forma aggregata e anonima.
4. Il monitoraggio è svolto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e con attenzione alla qualità, attendibilità e utilità dei dati raccolti.

Art. 15 - Relazione annuale

1. Con cadenza annuale, il Comitato redige una relazione interna destinata agli organi di Ateneo.
2. La relazione evidenzia:
 - a. le attività realizzate;
 - b. lo stato di avanzamento delle azioni previste dal Gender Equality Plan;
 - c. il livello di raggiungimento dei target;
 - d. le principali criticità emerse;
 - e. le proposte di miglioramento;
 - f. le eventuali azioni correttive suggerite;
 - g. le priorità per l'anno successivo.
3. Una sintesi della relazione può essere resa disponibile alla comunità universitaria, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Art. 16 - Collaborazioni interne ed esterne

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato collabora con organi, uffici, servizi e strutture dell'Ateneo competenti sui temi oggetto del presente Regolamento.
2. Il Comitato può promuovere collaborazioni con soggetti esterni, enti, istituzioni, associazioni, reti universitarie e realtà del territorio impegnate sui temi delle pari opportunità, dell'inclusione, della sostenibilità sociale, del contrasto alla violenza di genere e della tutela della persona.
3. Le collaborazioni esterne sono attivate nel rispetto delle procedure dell'Ateneo.

Art. 17 - Comunicazione e trasparenza

1. L'Ateneo assicura adeguata visibilità al Comitato attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione interna.
2. Sono pubblicati, almeno:
 - a. composizione del Comitato;
 - b. finalità e funzioni;
 - c. riferimenti di contatto;
 - d. modalità di segnalazione e richiesta di ascolto;
 - e. principali iniziative promosse;
 - f. documenti, linee guida o materiali informativi rilevanti.
3. La comunicazione relativa al Comitato deve essere chiara, accessibile, inclusiva e rispettosa della pluralità della comunità universitaria.

Art. 18 - Revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Comitato o degli organi competenti dell'Ateneo.
2. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del Regolamento rispetto all'evoluzione normativa, organizzativa e culturale dell'Ateneo.
3. Le modifiche sono approvate secondo le procedure interne previste dall'Ateneo.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle

disposizioni di Ateneo in materia di approvazione, emanazione, pubblicità ed efficacia dei regolamenti.

2. Dalla medesima data, esso disciplina composizione, finalità, funzioni e modalità di funzionamento del Comitato Pari Opportunità di LIUC – Università Cattaneo.